

IL COMMENTO

Antonella Parisi

In caso di malattia professionale causata dall'amianto presente in una società con più datori di lavori il risarcimento è solidale.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6939 dell'11 marzo 2019.

Il caso da cui scaturisce la sentenza

Il caso da cui scaturisce la sentenza in commento, trae origine dalle domande proposte innanzi al Tribunale di Genova da diversi lavoratori.

Alcuni di essi avevano avanzato richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale *sub specie* di danno biologico, morale ed esistenziale, insorto a causa dell'esposizione nociva a fibre di amianto sul luogo di lavoro, mentre altri, non avendo contratto alcuna specifica patologia amianto-correlata, avevano avanzato richiesta di risarcimento dei soli danni morali ed esistenziali derivanti dalla consapevolezza di aver lavorato in un ambiente nocivo e dalla sofferenza per la malattia e la morte dei loro colleghi.

Il Tribunale di Genova, con sentenza confermata *in parte qua* dalla Corte d'appello di Genova, aveva accolto la sola domanda dei lavoratori che avevano subito un'incisione alla salute psico-fisi-

Senza prove presunte escluso indennizzo del "non patrimoniale"

Il tema della responsabilità solidale passiva trattato dalla Corte nella sentenza in commento, offre uno spunto di riflessione per ricordare anche, da un punto di vista più squisitamente processuale, che un tal genere di obbligazione, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, in nessuna fase di giudizio e dunque nemmeno in sede di impugnazione.

ca, condannando la società convenuta al risarcimento del danno biologico e del danno morale, limitandola, però, con riferimento a uno di tali lavoratori, nella misura del 50%, in considerazione del ridotto apporto causale riferibile alla società verso cui era stata proposta la domanda, rispetto alle altre concause accertate in sede di Ctù e derivanti dalla pregressa esposizione nociva alle fibre di amianto anche presso altri datori di lavoro.

Il Tribunale aveva, di converso, rigettato, per carenza di allegazione e di prova, le domande avanzate dagli altri lavoratori per il solo risarcimento del danno esistenziale e morale, precisando all'uopo che non sarebbe possibile distinguere tra loro le due partite di danno non patrimoniale (sub specie di danno morale ed esistenziale) avanzate in giudizio.

Anche questo capo di sentenza veniva confermato dalla Corte d'appello di Genova, la quale, tuttavia, si premurava di chiarire che a differenza di quanto sancito

dal giudice di prime cure, il danno esistenziale va comunque tenuto distinto dal danno morale stante la diversità e specificità del pregiudizio realizzato nelle due ipotesi.

Veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia della Corte d'appello a opera dei lavoratori.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova ha riformato il capo di sentenza che aveva stabilito una responsabilità solo pro quota dell'unica società convenuta per il danno biologico e morale causato a uno dei lavoratori, confermando, per il resto, la decisione impugnata.

In particolare, con riferimento al primo capo di sentenza impugnata, il Supremo collegio coglie l'occasione per ricostruire i tratti caratterizzanti dell'obbligazione solidale, sancendo che se di regola i tratti costitutivi della stessa,

come desumibili dall'articolo 1292 del codice civile, sono individuabili nell'unicità della fonte da cui scaturisce il vincolo soggettivamente complesso e dall'identità della prestazione, ciò non di meno vi possono essere anche altre situazioni riconducibili alle obbligazioni solidali e ciò in quanto l'articolo 2055 del codice civile, per il sorgere dell'obbligazione solidale dei danneggiati, richiede unicamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone.

Tale principio della responsabilità solidale, precisa la Suprema corte, vale anche nel caso in cui le condotte lesive poste in essere da più soggetti responsabili siano tra loro autonome e derivino da differenti titoli di responsabilità (ove coesistano, quindi, responsabilità di fonte contrattuale ed extracontrattuale).

In questi casi, come era stato ben chiarito anche da Cassazione 9 aprile 2014 n. 8372, pure richiamata nella sentenza qui in commento, la responsabilità solidale che ne scaturisce non deriva tanto dall'articolo 2055 del codice civile dettato in materia di responsabilità extracontrattuale, ma è desumibile dai principi che regolano il nesso di causalità con riferimento a tutte le fattispecie di danno, sia esso di fonte contrattuale o di fonte extracontrattuale.

In particolare, poiché le azioni od omissioni poste in essere da ciascuno devono essere ritenute quali cause efficienti, in concorso tra loro, nella determinazione dell'evento, ai fini del danneggiato e del suo diritto a ottenere pieno ristoro del danno, non avrà alcun rilievo la valutazione della percentuale di responsabilità di

ciascuno nella causazione dell'evento dannoso, rilevando al più, tale percentuale, unicamente nel riparto interno tra i vari debitori e dunque al fine dell'azione di regresso di cui all'articolo 1299 del codice civile.

Alla luce dei principi espressi dal Supremo collegio, quindi, concorreranno in via solidale tra

**Sempre possibile la scissione,
anche in appello,
del rapporto processuale,
che può svolgersi nei confronti
di uno solo dei coobbligati**

loro, non solo tutti i datori di lavoro via via intercorsi nel tempo che risultino eventualmente responsabili, ex articolo 2087 del codice civile (dunque sulla base, per tutti, di una responsabilità di natura contrattuale), per l'incisione all'integrità psico-fisica dovuta a comportamenti inadempienti da essi tenuti, ma anche tutti i soggetti terzi (quali ad esempio titolari di imprese appaltatrici, direttori dei lavori, responsabili della sicurezza) allorché essi, con il loro comportamento e sulla base di una responsabilità che può essere di fonte contrattuale o di fonte extracontrattuale, abbia concorso alla causazione del danno.

Il tema della responsabilità solidale

Il tema della responsabilità solidale passiva trattato dalla Corte nella sentenza in commento, offre uno spunto di riflessione per ricordare anche, da un punto di

vista più squisitamente processuale, che per consolidato orientamento del Giudice di legittimità (tra le tante si vedano, ad esempio, Cassazione, sezione III, 21 agosto 2018, n. 20860), un tal genere di obbligazione, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, in nessuna fase di giudizio e dunque nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito. È dunque sempre possibile la scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Interessante all'uopo il principio espresso da Cassazione, sezione II, 27 settembre 2017, n. 22672, la quale, dopo aver richiamato l'orientamento sopra espresso, ha anche precisato che ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore e uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente a oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10%) e abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90%), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei con-

legpress - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

fronti dello stesso l'azione di regresso ex articolo 2055, comma 2, del codice civile.

I danni non patrimoniali risarcibili

La sentenza in commento affronta, in fine, il tema dei danni non patrimoniali risarcibili, ribadendo, anzitutto, che il danno non patrimoniale non si esaurisce nel danno biologico ma ben può consistere, in caso di illecito suscettibile di integrare (anche astrattamente) un ipotesi di reato - come ben può accadere in caso di violazione delle regole di cui all'articolo 2087 del codice civile (si pensi, ad esempio, ai reati di cui agli articoli 437 e 451 del codice di procedura civile ma anche a quelli di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo) - anche nel solo danno morale soggettivo identificabile nella sofferenza patita o nel danno esistenziale derivante dal cambiamento delle proprie abitudini di vita; danni, questi ultimi, che ben possono prescindere anche dalla sussistenza del danno biologico.

Ciò posto, la Corte, richiamando i principi già espressi dalle sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, ribadisce che in ogni caso, in tutte le ipotesi di danno non patrimoniale, il danno non può mai venire identificato nella lesione stessa, dunque considerato danno-evento e come tale sussistente "in re ipsa", posto che seguendo questa tesi, la funzione del risarcimento verrebbe snaturata in quella «di una pena privata per un comportamento lesivo».

Il danno non patrimoniale deve pur sempre essere ricostruito

IL PRECEDENTE DI RILIEVO

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Contenuto della nozione di danno non patrimoniale - Omnicomprensività - Conseguenze - Nozione di "danno morale" - Sofferenza soggettiva causata dal reato - Configurabilità quale autonoma categoria di danno - Esclusione - Utilizzabilità per designare un tipo di pregiudizio - Ammissibilità.

Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad esempio, derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

› Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 11 novembre 2008 n. 26972

quale danno-conseguenza della condotta illecita, e venire, conseguentemente, ben identificato nella sua reale consistenza attraverso specifiche allegazioni e specifiche prove, con l'ulteriore precisazione che la prova, in questi casi, ben può essere fornita attraverso lo strumento processuale della prova presuntiva.

Si tratta, essenzialmente, del ricorso all'istituto della presunzione relativa di cui agli articoli 2727 e 2728 del codice civile attraverso il quale al Giudice è possibile desumere talune conseguenze da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

Le presunzioni relative incidono essenzialmente sull'onere della prova di cui all'articolo 2697 del codice civile e si caratterizzano per l'ammissibilità della prova contraria in capo alla controparte.

Tali particolari prove determinano, in sostanza, come insegna la migliore dottrina in materia (sul tema si veda, in particolare,

Taruffo, «Presunzioni: I Diritto processuale civile, in «Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1991, pagine 1 e seguenti; Comoglio-Ferri-Taruffo, «Lezioni sul processo civile», I, Bologna, 2011, pagine 505 e seguenti) una *relevatio ab onere probandi*, in favore della parte che ha fornito la puntuale allegazione dei fatti coperti da presunzioni che egli non è, quindi, più tenuto a provare, ferma sempre restando, naturalmente, la possibilità, per controparte, di fornire la prova contraria rispetto a quegli stessi fatti.

In assenza di puntuali allegazioni che consentano di fare applicazione del descritto meccanismo della prova presuntiva deve quindi escludersi, come conferma anche la sentenza in commento, qualsivoglia risarcibilità del danno non patrimoniale diverso da quello biologico (di regola suscettibile di essere provato non già per presunzioni ma solo a seguito di accertamento medico-legale). ●